



CITTA' DI CAMOGLI

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

Ufficio SINDACO

COPIA

Albo n. 512

ORDINANZA N° 72 del 29-04-2024

OGGETTO: Misure per l'incolumità e la sicurezza pubblica in occasione della 72° edizione della manifestazione denominata "Sagra del Pesce". Divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro dalle ore 20.00 di sabato 11 maggio 2024 alle ore 08.00 di domenica 12 maggio 2024.

IL SINDACO

Premesso che:

- nei giorni 11 e 12 maggio 2024 si terranno i festeggiamenti di San Fortunato Martire e la manifestazione denominata "Sagra del Pesce";
- in occasione delle sopra richiamate iniziative nell'ambito del territorio comunale, con particolare in riferimento all'area del centro storico cittadino, si verifica un consistente afflusso di persone;
- al considerevole afflusso di pubblico corrisponde un incremento del consumo di bevande di qualsiasi tipo;
- le bevande oltre ad essere somministrate vengono vendute per asporto anche in contenitori di vetro;
- tali contenitori se dispersi nell'ambiente non solo peggiorano le condizioni igieniche del territorio ma eventuali frammenti provocati da rotture accidentali determinano serio pericolo per l'incolumità pubblica;
- già in passato, il Comando Polizia Municipale con propria relazione in data 04 maggio 2006, evidenziava che la distribuzione di bevande alcoliche in bottiglie di vetro implica *"la costante presenza e pericolosità di bottiglie e frammenti delle stesse nelle zone adiacenti il centro, in particolare nei pressi dei parcheggi, nelle piazze e sulle spiagge"* e quindi, di conseguenza, situazioni di pericolosità per l'ordine, l'incolumità e la sicurezza pubblica.

Rilevato che:

- dall'esperienza degli anni trascorsi l'evento della "Sagra del Pesce" tende a dar luogo ad un diffuso abuso nella consumazione di bevande alcoliche con conseguenti e gravi problemi di ordine pubblico protratti per tutto il corso della notte e che l'adozione di un provvedimento restrittivo concernente il consumo di bevande in bottiglia ha consentito di emarginare eventuali situazioni di pericolo;
- le deprecabili condotte descritte oltre a rappresentare un rischio per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, particolarmente per le fasce più deboli quali bambini, anziani e animali da compagnia, costituiscono pregiudizio per il decoro urbano ed accresco le probabilità di atti illeciti contro la persona e il patrimonio pubblico e privato.

Considerato che:

- la vivibilità della città, l'igiene urbana e l'incolumità delle persone costituiscono obiettivi prioritari della civica Amministrazione;
- occorre far coesistere le predette esigenze di sicurezza con i legittimi interessi imprenditoriali degli esercizi commerciali.

Valutato pertanto di disciplinare la materia mediante ordinanza, con una durata temporale limitata al periodo in cui si realizzano quelle attività che richiamano un considerevole afflusso di persone.

Ritenuto opportuno, limitatamente alle ore serali e notturne antecedenti la "Sagra del Pesce", di predisporre l'interdizione della vendita di bevande in contenitori di vetro per gli stands gastronomici e per tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, per i quali resta consentita la somministrazione al tavolo; per tutti gli esercizi del commercio in sede fissa e/o su aree pubbliche, per i distributori automatici, per i circoli privati, nonché per le attività artigianali che vendono prodotti confezionati in contenitori di vetro, nella parte di territorio coincidente con il centro cittadino come delimitato dal confine con il Comune di Recco (zona Migliaro) verso est e dalla piscina comunale compresa (zona Boschetto), verso ovest.

Considerato che l'art. 54 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 T.U.E.L., come modificato dall'art. 6 del D.L. 23.05.2008 n. 92 e s.m.i., riconosce, nel nuovo testo vigente, una maggior potestà di intervento del Sindaco quale Ufficiale di Governo includendovi il potere di adottare provvedimenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Premesso che, così come prescritto dal comma 4° dell'art.54 del T.U.E.L., si è provveduto con lettera in data 17 aprile 2024, prot.n.7598, a comunicare preventivamente al Prefetto di Genova l'adozione e le relative motivazioni del presente provvedimento.

Visti:

- l'art. 54, comma 2, del D.lgs.18.08.2000 n. 267 come sostituito dall'art. 6 del D.L.92/2008;
- il D.M. 05.08.2008;
- la Legge n. 241/1990;
- lo Statuto Comunale.

ORDINA

per i motivi indicati in premessa, in occasione della 72° edizione della Sagra del Pesce, **nel centro cittadino** come delimitato dal confine con il Comune di Recco (zona Migliaro) verso est e dalla piscina comunale compresa (zona Boschetto) verso ovest, **dalle ore 20,00 del 11 Maggio 2024 e sino alle ore 08,00 del 12 Maggio 2024, è fatto DIVIETO di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro.**

Il presente provvedimento è in particolare rivolto ai titolari di:

- stands gastronomici;
- esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- esercizi del commercio in sede fissa e/o su aree pubbliche;
- circoli privati; di attività artigianali con vendita di sostanze alimentari.

Ai titolari degli esercizi della somministrazione - per i quali resta consentita la somministrazione al tavolo - è fatto obbligo di collocare nelle pertinenze dell'attività, appositi contenitori di raccolta dei residui delle consumazioni; detti contenitori dovranno essere rimossi a cura degli esercenti entro un'ora dalla chiusura al pubblico dei rispettivi locali.

È altresì fatto DIVIETO di abbandonare bicchieri e/o bottiglie di vetro e similari in luogo pubblico.

La violazione delle norme contenute nella presente ordinanza, salvo che costituiscano più grave reato, comporta l'applicazione di sanzione pecuniaria da € 200,00 ad un massimo di € 700,00.

DISPONE

- la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio e contestualmente nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69).
- la presente Ordinanza sia trasmessa:
 - all'Ufficio Protocollo per la registrazione e la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
 - al Prefetto di Genova;
 - al Questore della Provincia di Genova;
 - al Comando Carabinieri di Camogli;
 - al Commissariato di Rapallo;
 - all'Ufficio locale marittimo;
 - all'Ufficio concessioni demaniali marittime;
 - alla Pro Loco;
 - all'ASCOT;
 - al Comando Polizia Comunale;
 - a tutte le attività produttive presenti sul territorio comunale della zona del centro comunale interessata per il tramite del servizio messi notificatori.

Il Comando di Polizia Municipale e gli altri Organi della forza pubblica sono incaricati della vigilanza e di ogni attività utile a garantire il rispetto del presente provvedimento.

INFORMA

- l'ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti relativi al presente provvedimento è l'Ufficio Attività Produttive, ubicato al 5° piano del Palazzo municipale sito in via XX Settembre n.1, aperto al pubblico nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, tel. 0185-729047;
- il Responsabile del Procedimento è il Vice Commissario Federica Pesle, Responsabile dell'Ufficio Attività Produttive, al quale potranno essere richiesti ragguagli in merito nonché avanzare controdeduzioni ai contenuti della presente.

AVVISA

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Prefetto della Provincia di Genova entro 30 giorni, al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i.

Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

IL SINDACO
F.to Giovanni Anelli

